

# Tassato solo in Italia il dipendente pubblico residente in Francia

Non si applicano al settore statale le disposizioni sui lavoratori frontalieri



/ Luisa CORSO

Giovedì, 26 settembre 2024



Le remunerazioni percepite da un cittadino italiano, **residente in Francia**, per il servizio prestato, come frontaliere, alle dipendenze del Comune di Ventimiglia sono imponibili solo in Italia in virtù dell'[art. 19](#) paragrafo 1 lettera a) della Convenzione Italia-Francia. Lo ha stabilito la Cassazione con l'ordinanza n. [25608](#) di ieri, 25 settembre 2024.

Più nello specifico, la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate

---

avverso le sentenze dei giudici di merito che, in entrambi i gradi di giudizio, avevano disposto il **rimborso delle imposte** versate in Italia a titolo di IRPEF.

Il contribuente, residente in Francia, assumeva che il reddito percepito in relazione al rapporto di lavoro presso il Comune di Ventimiglia rientrasse nella normativa dei **lavoratori frontalieri** e fosse quindi imponibile in via esclusiva in Francia, in quanto Stato di residenza.

Viceversa, ad avviso dell'Agencia, le remunerazioni dovevano essere tassate in Italia, in virtù dell'art. 19 del Trattato contro le doppie imposizioni che lega i due Stati. Nel ricorso l'ufficio critica l'impostazione, adottata dai giudici di secondo grado, per cui l'art. 19 richiamato non sarebbe applicabile ai lavoratori pubblici che esercitino **funzioni esecutive**.

Accogliendo tale motivo di ricorso la Corte di Cassazione evidenzia come la lettura della disposizione convenzionale non autorizzi una distinzione tra funzioni esecutive e autoritative; l'art. 19, rubricato "Funzioni pubbliche", stabilisce, infatti, al paragrafo 1 lettera a), che "le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale (per quanto riguarda l'Italia), o da un suo ente territoriale (per quanto riguarda la Francia) a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili **soltanto** in questo Stato".

Il riferimento, evidenzia la Cassazione, è quindi a tutte le remunerazioni, diverse dalle pensioni, **corrisposte da enti pubblici** in corrispettivo ai servizi resi nei confronti di tali enti, senza limitazioni di carattere oggettivo; questa circostanza rende gli emolumenti imponibili nel solo Stato che li corrisponde (nel caso di specie, l'Italia). Ciò, in deroga (espressa) alle regole previste dall'[art. 15](#) per i rapporti di lavoro privato.

Viene dunque confermato che le disposizioni sui lavoratori frontalieri, rinvenibili in alcuni accordi internazionali (e, nel caso di specie, nel paragrafo 4 dell'[art. 15](#) della



Convenzione Italia-Francia), **non si applicano** se il rapporto di lavoro è pubblico, posto che in tal caso si rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 19. Le regole riguardanti i lavoratori frontalieri riguardano invece i soggetti potenzialmente attratti nell'ambito di applicazione dell'art. 15, avente a oggetto le remunerazioni derivanti da rapporti di lavoro dipendente nel settore privato.

---

### *Confermata la prassi dell'Agenzia delle Entrate*

---

Tale principio è stato in passato affermato anche dall'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. **281** del 19 luglio 2019, riguardante i compensi percepiti da un **residente in Austria** per le prestazioni di servizi rese in favore della Provincia Autonoma di Bolzano. In tale contesto è stato rilevato che, nell'ipotesi in cui un reddito rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 19, e non, quindi, nell'ambito dell'art. 15, deve altresì ritenersi esclusa la tassazione esclusiva nello Stato di residenza, prevista dal paragrafo 4 del citato articolo 15 per i redditi derivanti dal lavoro dipendente di persone abitanti nella zona di frontiera di uno degli Stati e che lavorano nella zona di frontiera dell'altro Stato.

In linea con quanto stabilito dalla Suprema Corte, la risposta n. 281/2019 aveva precisato che i redditi percepiti, a fronte della prestazione di insegnante in Italia, da parte di un residente in Austria che lavorava alle dipendenze della Provincia Autonoma di Bolzano, rientrano nell'ambito applicativo dell'**art. 19** della Convenzione Italia-Austria, avente a oggetto le remunerazioni derivanti da rapporti di lavoro pubblico; anche in tal caso, è stata stabilita la **tassazione esclusiva in Italia**, in quanto Stato di localizzazione del soggetto che eroga le remunerazioni della retribuzione erogata dalla Provincia Autonoma di Bolzano, ai sensi dell'art. 19 paragrafo 1 lettera a) della Convenzione (oltre che dell'**art. 23** comma 1 lett. c) del TUIR).